



COMUNE DI FOZA

Provincia di Vicenza

Via Roma, 4 CAP. 36010 P. IVA – C.F. 00537800245

Tel. 0424/698003 - Fax 0424/698281

e-mail: patrimonio@comune.foza.vi.it

Copia

Prot. n. 3966

ORDINANZA N. 25

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO SU STRADA COMUNALE GOZAR - RONCHETTO

IL SINDACO
(Geom. Bruno Oro)

Visto che i danni provocati al patrimonio boschivo comunale e privato dal ciclone Vaia dell'ottobre 2018 hanno reso maggiormente pericolosi alcuni versanti prospicienti la strada comunale Lazzaretti/Ronchetto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eventi metereologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera a) e b) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 nelle more della variazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

Visto che Veneto Strade, in qualità di Soggetto Attuatore nominato per la sicurezza stradale e contenimento del rischio valanghivo ha programmato sulla strada Lazzaretti/Ronchetto alcuni lavori di allargamento e messa in sicurezza;

Vista la nota della Ditta Eurorock di Trento, prot.3768 del 16.09.2021 che, in qualità di Ditta esecutrice dei lavori di messa in sicurezza del tratto di strada sopra citato in Comune di Foza, chiedeva l'istituzione di un divieto di transito sulla strada Lazzaretti/ Ronchetto e più precisamente sul tratto Gozar-Malga Fratte per motivi di sicurezza e pubblica incolumità dal 04/10/2021 al 30/11/2021;

Valutato inoltre che risultano ancora da ultimare i lotti di legname derivanti da schianti denominati Cambio materiale 2 e Val Gadena Ronchetto in quanto l'ultimazione di detti lavori di esbosco, comportano l'occupazione di parte della carreggiata stradale da parte delle torrette portanti delle gru a cavo e quindi possibili rischi per il transito del normale traffico veicolare;

Rilevato che al fine di permettere il transito degli operatori impegnati nelle operazioni di esbosco e trasporto del legname derivante dai boschi comunali risulta possibile garantire la transitabilità lungo la nuova strada di collegamento Futa/Zomo;

Richiamata l'ordinanza n.1/2014 con la quale ogni anno viene istituito il divieto di transito sulla strada comunale denominata Lazzaretti / Ronchetto ne tratto compreso tra Loc. Gozar e Loc. Ronchetto in entrambe i sensi di marcia al fine di tutelare la pubblica sicurezza ed incolumità in quanto della strada è priva di manutenzione durante il periodo invernale;

Sentita l'Amministrazione comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

Visti gli artt. 5 c.3, 6, 7, e 159 comma 1 lettera b) del Codice della Strada approvato con D.Lvo 30.04.1992 n 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lvo nr. 267/2000;

ORDINA

Di vietare il transito veicolare e pedonale sulla strada comunale denominata "Lazzaretti - Ronchetto" da loc. Gozar a loc. Malga Fratte in entrambe i sensi di marcia a tutti i mezzi e persone non impegnate nei lavori di messa in sicurezza **dal giorno 04/10/2021 fino al giorno 30/11/2021**;

Di vietare il transito veicolare sulla strada comunale denominata "Lazzaretti - Ronchetto" da loc. Malga Fratte a loc. Ronchetto in entrambe i sensi di marcia a tutti i mezzi non espressamente autorizzati dal Comune di Foza **dal giorno 04/10/2021 fino al giorno 30/11/2021**;

Di far transitare i veicoli espressamente autorizzati sulla strada della Futa e sulla bretella di collegamento Futa-Malga Zomo;

Alle Ditte incaricate al taglio ed esbosco del legname, che dovessero per motivi operativi lavorare con mezzi direttamente sulla carreggiata stradale, di predisporre apposita segnaletica e personale di controllo al fine di impedire l'accesso all'area di cantiere ed al rispetto delle eventuali prescrizioni inserite nelle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Foza e di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di tutelare la pubblica sicurezza ed incolumità, ed in particolare devono garantire la presenza di movieri sulla strada comunale allo scopo di regolamentare il transito dei veicoli autorizzati;

I veicoli e le persone **autorizzate** all'utilizzo della strada comunale nel tratto Fratte/Ronchetto in entrambe i sensi di marcia, dovranno rispettare obbligatoriamente le indicazioni impartite dai movieri presenti in prossimità delle teleferiche;

Il blocco dei lavori di esbosco durante il passaggio dei mezzi autorizzati in modo da consentire l'utilizzo della strada in oggetto da parte dei mezzi autorizzati in condizione di sicurezza per i lotti che dovessero interessare direttamente la strada Gozar/Ronchetto;

DISPONE CHE

In caso di nevicate tali da rendere pericoloso il transito sulle strade della Futa, sulla bretella di collegamento Futa/Malga Zomo e sulla strada Fratte- Ronchetto, TUTTE le autorizzazioni rilasciate saranno automaticamente annullate;

Le targhe di tutti i mezzi che utilizzeranno la strada della Futa per le operazioni di esbosco dei lotti di legname in Comune di Foza, dovranno obbligatoriamente essere comunicati tramite mail al Comune di Foza;

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno passibili delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali è demandato dall'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 successive modifiche l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. La presente ordinanza sia resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste per legge e per mezzo dell'istallazione dei prescritti segnali stradali.

A V V E R T E

- 1) Le richieste di autorizzazione all'utilizzo della strada in oggetto, dovranno pervenire al Comune di Foza da parte degli interessati in forma scritta con indicazione del periodo di utilizzo, le motivazioni dell'utilizzo e le caratteristiche e numero di targa dei veicoli che dovranno essere autorizzati.
- 2) Che in caso mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del C.d.S. e dalla legge 689/81 e dall'art.16 L.3/2003, nonché le sanzioni previste dal R.P.R.;
- 3) A norma dell'art. 3 quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Venezia (Legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Copia della presente ordinanza viene trasmessa ai Carabinieri Forestali di Asiago e di Enego ed ai Comandi Stazione Carabinieri di Asiago ed Enego ed ai Comuni di Enego, Roana e Consorzio Usi Civici di Rotzo, Pedescala e S.Pietro.

Foza, li 29/09/2021.

*Il Sindaco
F.to Geom. Bruno Oro Lenz*